

REGOLAMENTO DEL COMITATO DELLA QUALITÀ

ART. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato della Qualità della LABA di Firenze.

ART. 2 - Competenze e funzioni

1. Il Comitato della Qualità della LABA di Firenze si propone il compito di assicurare la qualità dell'Accademia e di attuare le norme che sono definite dalla Policy della Qualità dell'Accademia.
2. Il Comitato della Qualità pertanto si occupa di:
 - controllare che l'attività didattica e di promozione dell'Accademia siano coerenti con i valori di riferimento: innovazione, interdisciplinarietà, riconoscibilità stilistica e originalità, dialogo e scambio tra sistemi dell'arte internazionali e del territorio di appartenenza, inclusione.
 - determinare quali processi assicurino la qualità secondo la definizione dell'Accademia;
 - supervisionare il corretto svolgersi dei processi che assicurano la qualità e insieme proporre e/o integrare strumenti e attività formative mirate all'attuazione della qualità;
 - supportare i Coordinatori di Dipartimento perché propongano attività volte all'assicurazione della qualità;
 - assicurare che sia internamente nella struttura stessa dell'Accademia, sia esternamente ossia nei confronti di MUR e ANVUR, vengano realizzati adeguati processi informativi per le attività di assicurazione della qualità;

- rendere fluido e proficuo lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione (NdV).

ART. 3 - Composizione e durata

1. La composizione del Comitato della Qualità della LABA di Firenze è la seguente: il Direttore dell'Accademia ne è presidente, il Responsabile della Qualità che ne coordina le attività, una componente accademica e una componente amministrativa.
2. I componenti del Comitato della Qualità della LABA di Firenze sono nominati con Decreto del Direttore ogni tre anni.
3. I componenti che sospendano la propria attività prima della conclusione del mandato sono sostituiti temporaneamente con altri nominati dal Direttore, fino cioè alla conclusione del periodo di carica del Comitato della Qualità della LABA di Firenze.

ART. 4 - Comitato della Qualità della LABA e Gruppi di Lavoro

1. Nell'ambito dell'attività del Comitato della Qualità della LABA possono essere messi in essere dei gruppi di lavoro chiamati a concentrarsi su argomenti specifici.

ART. 5 - Modalità di funzionamento

1. Il Comitato della Qualità definisce ogni anno il calendario delle riunioni collegiali ordinarie. Il numero minimo previsto di sedute ordinarie è stabilito in due sedute che si terranno preferibilmente nei mesi di settembre e giugno. In caso di necessità e urgenza si può procedere alla convocazione di una seduta straordinaria nel mese di febbraio e/o marzo.
2. Il Comitato della Qualità della LABA di Firenze si può riunire sia in presenza sia in via telematica.
3. Il Comitato della Qualità è convocato dal Presidente o dal Coordinatore; gli stessi ne stabiliscono l'ordine del giorno della riunione che può essere integrato con ulteriori punti su proposta di ciascun componente del Comitato. Tuttavia, è possibile per ogni membro richiedere una riunione straordinaria per urgenze.

4. La convocazione con l'ordine del giorno deve essere trasmessa per posta elettronica con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tuttavia, è possibile convocare una riunione anche 24 ore prima della data fissata.
5. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti. Si considerano presenti anche i componenti collegati in via telematica, in audioconferenza o in videoconferenza con la sede della riunione.
6. Il Coordinatore ha ruolo di segretario durante la riunione: tiene il verbale, verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta identificando tutti i partecipanti collegati.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il verbale deve essere letto e approvato al termine della riunione e quindi inviato per posta elettronica a tutti i componenti.
9. Le funzioni espletate dai componenti del Comitato della Qualità non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
10. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.